



COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

PIANO TRIENNALE 2015 – 2017
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.)

Approvato con Deliberazione del Sindaco n. 9 del 29.1.2015.

PREMESSA

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione secondo una strategia articolata su due livelli: nazionale e decentrato.

A livello nazionale, un ruolo fondamentale è svolto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). Tale piano è stato predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (D.F.P.), sulla base delle linee guida definite dal Comitato interministeriale, ed approvato con Deliberazione n. 72 dell’11.9.2013 dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza (C.I.V.I.T., ora A.N.AC.), individuata dalla legge quale Autorità Nazionale Anti Corruzione.

A livello decentrato ogni Pubblica Amministrazione definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) che, sulla base delle indicazioni contenute nel P.N.A., rappresenta il documento programmatico fondamentale per la strategia di prevenzione all’interno dell’Ente.

Questa duplice articolazione garantisce da un lato l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione elaborate a livello nazionale e internazionale, dall’altro consente alle singole Amministrazioni di predisporre soluzioni mirate in riferimento alla propria specificità.

Il Piano Nazionale Anticorruzione descrive gli obiettivi strategici e le azioni da implementare a livello nazionale nel periodo 2013-2016. È finalizzato prevalentemente ad agevolare e supportare le Pubbliche Amministrazioni nell’applicazione degli strumenti di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità previsti dalla normativa di settore, con particolare riferimento al P.T.P.C.

Il P.N.A. si configura come uno strumento dinamico, nell’ambito del quale le strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi vengono sviluppate o modificate a seconda delle risposte ottenute in fase di applicazione a livello decentrato da parte delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. *feedback*). In tal modo, si possono progressivamente mettere a punto strumenti di prevenzione e contrasto sempre più mirati e incisivi.

Occorre precisare il concetto di “corruzione”, dal momento che è importante individuare in concreto quali sono i comportamenti da prevenire e contrastare.

In tale contesto il termine “corruzione” va oltre le fattispecie disciplinate dal Codice Penale, poiché va inteso in un’accezione ampia che comprende l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e tutte le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto pubblico abusa del potere attribuitogli e, più in generale, della propria posizione al fine di ottenere vantaggi privati. Rilevano, quindi, tutti i casi in cui si evidenzia un malfunzionamento dell’Amministrazione, nel senso di una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, causato dall’uso per interessi privati delle funzioni pubbliche attribuite.

A conclusione di questa premessa, appare utile riepilogare le norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, ad oggi approvate. Oltre alla legge n. 190/2012 e al Piano Nazionale Anticorruzione sopra citati, il contesto giuridico di riferimento comprende:

- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235: “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- Linee di indirizzo del Comitato Interministeriale (D.P.C.M. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione dei commi 35 e 36 dell’art. 1 della L. n. 190 del 2012”;
- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39: “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Va richiamata, inoltre, l’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 (Repertorio atti n. 79/CU) con la quale le parti hanno stabilito gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, volti all’attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti attuativi (D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 39/2013, D.P.R. 62/2013) secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 60 e 61, della Legge delega n. 190 citata.

Particolare rilievo assumono, infine, le seguenti Deliberazioni della Commissione Indipendente per la Valutazione e l’Integrità (C.I.V.I.T.), ora Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.):

- Delibera n. 72 dell’11.9.2013, “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”;
- Delibera n. 75 del 24.10.2013, “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)”;
- Delibera n. 12 del 22.1.2014, “In tema di organo competente ad adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione negli enti locali”.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

OGGETTO

All'interno della cornice giuridica e metodologica posta dalla normativa di settore e dal P.N.A., il presente Piano descrive la strategia di prevenzione e contrasto della corruzione elaborata dal Comune di Alagna.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) è un documento programmatico che, previa individuazione delle attività dell'Ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio o, quanto meno, a ridurne il livello. Tale obiettivo viene perseguito mediante l'attuazione delle misure generali e obbligatorie previste dalla normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal senso.

Da un punto di vista strettamente operativo, il Piano può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dal Comune.

In quanto documento di natura programmatica, il P.T.P.C. deve coordinarsi con gli altri strumenti di programmazione dell'Ente, in primo luogo con il ciclo della *performance*.

Il Comune di Alagna in sede di prima applicazione ha approvato il piano anticorruzione per il triennio 2014 - 2016 con deliberazione del Sindaco n. 14 del 29/01/2014.

Per la redazione del P.T.P.C., per il triennio 2015 - 2017 è stata seguita una procedura aperta alla partecipazione di interlocutori interni ed esterni all'Amministrazione, sulla base del piano anticorruzione approvato nell'anno 2014, richiedendo proposte ed osservazioni agli Stakeholders;

In data 14 gennaio 2015, è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Comune apposito avviso pubblico, ad oggetto: "Procedura aperta per l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e del Programma Triennale per la Trasparenza (P.T.T.I.)", con invito a tutti gli *stakeholders* interessati a far pervenire osservazioni e proposte in merito;

Nessuna osservazione, peraltro, è pervenuta entro il termine fissato (28/01/15);

Il Comune di Alagna nell'anno 2014 ha svolto la formazione obbligatoria per i dipendenti comunali, sia mediante attività formative interna che mediante la formazione da parte di studio legale esperto nella materia.

Sono in fase di implementazione le misure correlate a recenti novità normative come le comunicazioni obbligatorie all'Autorità per le varianti nelle opere pubbliche e l'obbligo di procedura selettiva per l'affidamento di servizi a cooperative sociali di tipo B.

SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE

La Giunta Comunale è l'Organo di indirizzo politico cui competono, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'adozione iniziale ed i successivi aggiornamenti del P.T.P.C.

Nel Comune di Alagna, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 37, 46 e 53 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come integrate e modificate dall'art. 16, comma 17, lettera a), del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito nella Legge 14.9.2011, n. 148, del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché a seguito delle prescrizioni attuative di cui alle Circolari del Ministero dell'Interno n. 2915 del 18.2.2011 e n. 2379 del 16.2.2012, le funzioni della Giunta Comunale sono attribuite al Sindaco a decorrere dalle consultazioni amministrative del 26/27 maggio 2013.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.) del Comune di Alagna, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della Legge 190/2012 e della deliberazione della Giunta Comunale n.43 del 14.3.2013 è individuato nel Segretario Comunale, incarico attualmente ricoperto dalla dott.ssa Maria Lucia Porta.

Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano, in particolare:

- elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre per l'adozione all'Organo di indirizzo politico sopra indicato;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;
- verifica, d'intesa con i Responsabili dei Servizi (Titolari di Posizione Organizzativa) competenti, la possibilità di rotazione degli incarichi negli Uffici preposti allo svolgimento delle attività più esposte a rischi corruttivi, secondo i criteri definiti nella scheda M13 del presente Piano.
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, secondo i criteri definiti nella scheda M14 (A e B) del presente Piano;
- vigila, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 39/2013, sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato Decreto;
- elabora, entro il 15 dicembre di ogni anno, la relazione annuale sull'attività anticorruzione svolta;
- coordina il presente Piano con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- sovrintende alla diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'Amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge n. 190 del 2012, dei risultati del monitoraggio (articolo 15 del D.P.R. 62/2013).

I Responsabili dei Servizi del Comune, titolari di Posizione Organizzativa, nell'ambito dei Settori di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione del rischio. In particolare, l'articolo 16 del D.Lgs. 165/2001 dispone che:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'Ufficio cui sono preposti (comma 1-bis);
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo (comma 1-ter);
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'Ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (comma 1-quater);

I Responsabili dei Servizi, inoltre, con riguardo alle attività considerate a rischio dal presente Piano:

- svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C. ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. c), della Legge 190/2012;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C;
- vigilano sull'applicazione dei Codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.

Il Responsabile della Trasparenza è il Segretario Comunale nominato con deliberazione del Sindaco n. 57 del 7.11.2013.

- svolge le funzioni indicate dall'articolo 43 del Decreto Legislativo 33/2013;
- raccorda la propria attività con quella del Responsabile della prevenzione della corruzione, anche ai fini del coordinamento tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.).

Il Nucleo di Valutazione:

- partecipa al processo di gestione del rischio;
- nello svolgimento dei compiti attribuiti, tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti alla prevenzione della corruzione;
- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (articoli 43 e 44 del D.Lgs. 33/2013);
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni (articolo 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001).

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.):

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (articolo 55 bis del D.Lgs. 165/2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'Autorità Giudiziaria (art. 20 del D.P.R. 3/1957; art. 1, comma 3, Legge 20/1994; art. 331 C.P.P.);
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;
- opera in raccordo con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione per quanto riguarda le attività previste dall'articolo 15 del D.P.R. 62/2013, "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

Tutti i dipendenti dell'Amministrazione:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- segnalano le situazioni di illecito ai sensi della Misura M12 ed i casi di personale conflitto di interessi ai sensi della Misura M06 (per le Misure citate si rimanda alle rispettive schede di cui al presente Piano).

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione:

- osservano per quanto compatibili, le misure contenute nel P.T.P.C. e gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento.

LA PROCEDURA DI REDAZIONE DEL PIANO

Per la redazione del Piano è stata seguita una procedura aperta alla partecipazione di interlocutori interni ed esterni all'Amministrazione.

Preliminarmente, anche ai fini dello svolgimento delle attività previste, è stata effettuata nel corso dell'anno 2013 un'indagine pubblica (mediante questionari anonimi distribuiti presso gli Uffici Comunali e pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente) in merito alla *customer satisfaction* riguardo l'organizzazione della gestione dei servizi comunali, recante, altresì, specifici quesiti per consentire la raccolta di informazioni in merito alla percezione dei cittadini riguardo l'efficienza dell'azione dei dipendenti comunali.

Quindi, in data 18 gennaio 2014, è stato pubblicato sul medesimo sito web istituzionale del Comune apposito avviso pubblico di adozione del Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione, con il conseguente invito a tutti gli *stakeholders* interessati a far pervenire osservazioni e proposte in merito.

La predisposizione del presente documento è stata curata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, con la partecipazione dei Responsabili dei Servizi, Titolari di Posizione Organizzativa (P.O.) del Comune di Alagna per i settori di rispettiva competenza.

Nell'ambito di specifici incontri volti all'esplicazione dei contenuti della normativa in materia, in sede di formazione interna dei Titolari di Posizione Organizzativa dell'Ente a seguito dell'approvazione del P.N.A., il Responsabile della prevenzione della corruzione ha potuto elaborare una prima analisi delle aree considerate a rischio dalla normativa e, nell'ambito delle stesse, ha potuto individuare i processi sensibili nonché ulteriori ambiti di rischio specifici per l'attività di competenza dell'Ente. Il confronto con i Responsabili dei Servizi del Comune ha consentito, inoltre, una prima generica valutazione del rischio connesso ai vari processi e la proposta di talune misure di mitigazione e contrasto.

È stato altresì coinvolto il Nucleo di Valutazione mediante le risultanze dell'attività di monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni.

Una parte importante del lavoro è stata dedicata alla definizione del processo di gestione del rischio, trattata nell'apposita sezione del presente Piano.

Il lavoro è proseguito con un'attività di analisi e rielaborazione dei dati emersi dal confronto con i soggetti di cui sopra, in base alla quale è stato possibile definire un primo progetto di Piano.

Successivamente, lo stesso è stato trasmesso ai Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione per una verifica di coerenza ed eventuali osservazioni, su cui si è svolto un confronto finale con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

A seguito della pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune dell'avviso di adozione del Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione, da parte dei soggetti portatori di interessi, sia singoli individui che organismi collettivi, non sono pervenute osservazioni.

Dopo l'approvazione, il P.T.P.C. verrà adeguatamente diffuso mediante pubblicazione definitiva nel sito istituzionale dell'Ente (Sezione "Amministrazione Trasparente") e segnalazione via mail a ciascun dipendente e collaboratore.

La trasmissione del Piano, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della Legge 190/2012 entro il 31 gennaio, avverrà secondo le modalità di cui all'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013, e, con le medesime modalità previste dall'Intesa stessa, verrà data diffusione degli aggiornamenti annuali del Piano.

Ad avvenuta definitiva adozione e pubblicazione del P.T.P.C. del Comune, si procederà ad ulteriore raccolta di eventuali osservazioni e proposte, delle quali tenere conto in sede di revisione del presente strumento per il triennio 2016/2018.

AGGIORNAMENTI AL PIANO

Il Sindaco, assunte le funzioni della Giunta Comunale, adotta il P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione (articolo 1, comma, 10 lett. a) della legge 190/2012).

Ai fini degli aggiornamenti annuali, i Responsabili dei Servizi del Comune possono trasmettere al Responsabile della prevenzione eventuali proposte inerenti al proprio ambito di attività, in occasione della reportistica relativa al P.E.G. ed al Piano delle *performance*.

Lo schema preliminare, predisposto per l'aggiornamento annuale, del P.T.P.C. viene presentato, prima dell'approvazione, ai Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione per raccogliere i rispettivi pareri, tenuto, altresì, conto delle eventuali osservazioni, da parte dei soggetti portatori di interessi, sia singoli individui che organismi collettivi, raccolti a seguito dell'avviso pubblicato sul sito web del Comune, come previsto nel paragrafo precedente.

LA GESTIONE DEL RISCHIO

Per “rischio” si intende la concreta e fondata possibilità che si verifichino eventi corruttivi intesi sia come condotte penalmente rilevanti sia, più in generale, come comportamenti scorretti in cui le funzioni pubbliche sono usate per favorire interessi privati.

In tale contesto, il P.T.P.C. può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio nell’esercizio dell’attività amministrativa del Comune.

Il processo di gestione del rischio, definito nel presente Piano, recepisce le indicazioni metodologiche e le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione (a propria volta desunti dai principi e dalle linee guida UNI ISO 31000:2010).

Il processo si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:

1. mappatura dei processi attuati dall’Amministrazione;
2. valutazione del rischio per ciascun processo;
3. trattamento del rischio.

Gli esiti e gli obiettivi dell’attività svolta sono stati raccolti nelle cinque “Tabelle di gestione del rischio” (denominate rispettivamente Tabella A, B, C, D, E) allegate al Piano.

1) LA MAPPATURA DEI PROCESSI

Per mappatura dei processi si intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all’interno dell’Ente, al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione, secondo l’accezione ampia contemplata dalla normativa e dal P.N.A.

Questa attività è stata effettuata nell’ambito di ciascun Servizio facente parte dell’assetto organizzativo del Comune di Alagna, analizzandone preliminarmente attribuzioni e procedimenti di competenza. A tal fine è stata utilizzata la seguente documentazione:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 10.3.2011, ad oggetto: “Approvazione Programma Triennale 2011/2013 per la Trasparenza e l’Integrità”;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 29.12.2012 (e tutti gli atti ivi menzionati), con particolare riferimento all’ivi allegato documento ricognitivo delle competenze ed attribuzioni della struttura organizzativa del Comune di Alagna, e con particolare riferimento ai prospetti che illustrano la vigente articolazione della struttura organizzativa del Comune;
- deliberazione del Sindaco n. 21 del 5.9.2013, con particolare riferimento agli allegati inerenti alle schede dei procedimenti;
- Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 10.1.2013;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 21.2.2013, di nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione del Comune per il triennio 2013/2015);

Ulteriori dati di interesse sono emersi anche da taluni atti dirigenziali di organizzazione oppure reperiti nel sito istituzionale del Comune, all’interno delle sezioni dedicate ai diversi Servizi.

La mappatura dei processi è stata effettuata con riferimento a tutte le aree che comprendono i procedimenti e le attività che la normativa e il P.N.A. considerano potenzialmente a rischio per tutte le Amministrazioni (c.d. aree di rischio comuni e obbligatorie) ovvero:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 163/2006;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 150/2009.

L'analisi svolta ha consentito inoltre di evidenziare specifiche aree di rischio, ulteriori rispetto a quelle prefigurate come tali dalla legge.

Tale impostazione si è riflessa nelle Tabelle di gestione del rischio allegate. Le prime quattro, infatti, (Tabelle A, B, C, D) sono state redatte per ciascuna delle aree di rischio prefigurate come tali dalla legge. La quinta (Tabella E) individua ulteriori ambiti di rischio specifici per il Comune di Alagna. Si è ritenuto che, a fini operativi, tale suddivisione per aree omogenee abbia il pregio di evidenziare comuni criticità e specularmente comuni contromisure possibili, a prescindere dalla struttura di riferimento (Servizio competente).

In esito alla fase di mappatura, è stato possibile stilare un elenco dei processi potenzialmente a rischio attuati dall'Ente. Tale elenco (ancorché non esaustivo in quanto soggetto a futuri aggiornamenti, tenuto anche conto del *feedback*) corrisponde alla colonna "PROCESSO" delle Tabelle di gestione del rischio e definisce il contesto entro cui è stata sviluppata la successiva fase di valutazione del rischio.

2) LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Per ciascun processo inserito nell'elenco sopra menzionato, è stata effettuata la valutazione del rischio, attività complessa suddivisa nei seguenti passaggi:

- identificazione;
- analisi;
- ponderazione del rischio.

2.1) L'identificazione del rischio.

I potenziali rischi, intesi come comportamenti prevedibili che evidenzino una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa per il conseguimento di vantaggi privati, sono stati identificati e descritti mediante:

- consultazione e confronto con i Responsabili dei Servizi competenti per ciascun Servizio in cui è articolata l'organizzazione del Comune;
- ricerca di eventuali precedenti giudiziari e disciplinari;
- indicazioni tratte dal P.N.A., con particolare riferimento agli indici di rischio indicati nell'Allegato 5 e alla lista esemplificativa dei rischi di cui all'Allegato 3.

I rischi individuati sono sinteticamente descritti nella colonna "ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO" delle Tabelle.

2.2) L'analisi del rischio.

Per ogni rischio individuato sono stati stimati la probabilità che lo stesso si verifichi e, nel caso, il conseguente impatto per l'Amministrazione. A tal fine, ci si è avvalsi degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto riportati nell'Allegato 5 del P.N.A. (e successiva errata correzione) che qui si intende integralmente richiamato.

Pertanto, la probabilità di accadimento di ciascun rischio (frequenza) è stata valutata prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche del corrispondente processo:

- discrezionalità,
- rilevanza esterna,
- complessità,
- valore economico,

- frazionabilità,
- efficacia dei controlli.

L'impatto è stato considerato sotto il profilo:

- organizzativo,
- economico,
- reputazionale,
- organizzativo, economico e sull'immagine.

Anche la frequenza della probabilità e l'importanza dell'impatto sono stati graduati recependo integralmente i valori indicati nel citato Allegato 5 del PNA, di seguito riportati:

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
0 = nessuna probabilità	0 = nessun impatto
1 = improbabile	1 = marginale
2 = poco probabile	2 = minore
3 = probabile	3 = soglia
4 = molto probabile	4 = serio
5 = altamente probabile	5 = superiore

Infine, il valore numerico assegnato alla probabilità e quello attribuito all'impatto sono stati moltiplicati per determinare il livello complessivo di rischio connesso a ciascun processo analizzato (valore frequenza x valore impatto = livello complessivo di rischio).

Per effetto della formula di calcolo sopra indicata il rischio potrà presentare valori numerici compresi tra 0 e 25.

Tali dati sono riportati rispettivamente nelle colonne "PROBABILITÀ ACCADIMENTO", "IMPATTO" e "LIVELLO DI RISCHIO" delle allegate Tabelle di gestione del rischio.

2.3) La ponderazione del rischio.

L'analisi svolta ha permesso di classificare i rischi emersi in base al livello numerico assegnato. Conseguentemente, gli stessi sono stati confrontati e soppesati (cosiddetta "ponderazione del rischio") al fine di individuare quelli che richiedono di essere trattati con maggiore urgenza e incisività.

Al fine di evidenziare in modo chiaro e graficamente gli esiti dell'attività di ponderazione nella relativa colonna delle tabelle di gestione del rischio, si è scelto di graduare i livelli di rischio emersi per ciascun processo, come indicato nel seguente prospetto:

VALORE NUMERICO DEL LIVELLO DI RISCHI	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO CON RELATIVO COLORE ASSOCIATO
0	NULLO
INTERVALLO DA 1 A 5	BASSO
INTERVALLO DA 6 A 10	MEDIO
INTERVALLO DA 11 A 20	ALTO
INTERVALLO DA 21 A 25	ALTISSIMO (CRITICO)

3) IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La fase di trattamento del rischio è il processo finalizzato a intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto.

Con il termine "misura" si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente.

Tali misure possono essere classificate sotto diversi punti di vista. Una prima distinzione è quella tra:

- "misure comuni e obbligatorie", in quanto è la stessa normativa di settore a ritenerle comuni a tutte le Pubbliche Amministrazioni e a prevederne obbligatoriamente l'attuazione a livello di singolo Ente;
- "misure ulteriori", ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna Amministrazione. Esse diventano obbligatorie una volta inserite nel P.T.P.C.

Va data priorità all'attuazione delle misure obbligatorie rispetto a quelle ulteriori. Queste ultime debbono essere valutate anche in base all'impatto organizzativo e finanziario connesso alla loro implementazione.

Talune misure presentano poi carattere "trasversale", ossia sono applicabili alla struttura organizzativa dell'Ente nel suo complesso, mentre altre sono, per così dire, "settoriali", in quanto ritenute idonee a trattare il rischio insito in specifici settori di attività.

Vengono di seguito presentate, mediante schede dettagliate, le misure di prevenzione e contrasto da introdurre/attuare secondo la programmazione definita dal presente Piano.

Per facilità di consultazione dette misure sono elencate nel seguente prospetto riepilogativo e corredate da un codice identificativo, così da consentirne il richiamo sintetico nelle colonne "MISURE PREVENTIVE ESISTENTI" e "MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE" delle tabelle di gestione del rischio allegate.

MISURA DI CONTRASTO	CODICE IDENTIFICATIVO MISURA
Adempimenti relativi alla trasparenza	M01
Codici di comportamento	M02
Informatizzazione processi	M03
Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	M04
Monitoraggio termini procedimentali	M05
Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi	M06
Controllo formazione decisione procedimenti a rischio	M07
Inconferibilità - incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice	M08
Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali.	M09
Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici	M10
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage – revolving doors</i>)	M11
<i>Whistleblowing</i>	M12
Patti di integrità	M13
Formazione	M14A (formazione base) M14B (formazione tecnica)
Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	M15
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	M16
Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione in enti pubblici vigilati dal Comune ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipati dal Comune	M17

SCHEMA MISURA M01
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA

Ai sensi dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *“All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza ...”*.

Nell'ambito della discrezionalità accordata dalla norma e della propria autonomia organizzativa, nonché per quanto disposto in sede di Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013, il Comune di Alagna ha previsto la coincidenza tra le due figure.

Considerato che la trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, è assicurato uno stretto coordinamento tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) nonché nell'ambito delle attività svolte dal Responsabile.

Normativa di riferimento:	D.Lgs. 33/2013; art. 1, commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 e 34, L. 190/2012; Capo V della Legge 241/1990; Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).
Azioni da intraprendere:	Si rimanda al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), adottato contestualmente al presente Piano. Il Responsabile per la Trasparenza, in qualità anche di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, verificherà l'attuazione degli adempimenti di trasparenza.
Soggetti responsabili:	Responsabile per la Trasparenza; tutti i Responsabili dei Servizi.
Note:	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.

SCHEMA MISURA M02
CODICI DI COMPORTAMENTO

Lo strumento dei Codici di comportamento è una misura di prevenzione molto importante al fine di orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento dell'attività amministrativa.

L'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della Legge 190/2012, dispone che la violazione dei doveri contenuti nei Codici di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile, ogni qual volta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

Normativa di riferimento:	Art. 54 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della Legge 190/2012; D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).
Azioni da intraprendere:	Si rimanda integralmente alle disposizioni di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di comportamento integrativo del Comune di Alagna, adottato con Deliberazione del Sindaco n. 78 del 31.12.2013.
Soggetti responsabili:	Responsabili dei Servizi (Titolari di Posizione Organizzativa), dipendenti e collaboratori del Comune per l'osservanza; Responsabile Servizio Amministrativo e Affari Generali, R.P.C. e U.P.D. per le incombenze di legge e quelle previste direttamente dal Codice di comportamento.
Note:	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.

SCHEMA MISURA M03
INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI

Come evidenziato dallo stesso Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), l'informatizzazione dei processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità dell'intero processo amministrativo, evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità.

Azioni da intraprendere:	Con l'obiettivo di giungere alla maggiore diffusione possibile dell'informatizzazione dei processi, entro la scadenza del primo aggiornamento del Piano tutti i Responsabili dei Servizi sono chiamati a relazionare al R.P.C. con riguardo al livello di informatizzazione dei processi attuati nei rispettivi settori ed alla fattibilità e tempi, tenuto conto anche delle risorse finanziarie necessarie e disponibili, di una progressiva introduzione/ estensione della stessa. La valutazione dello stato di attuazione degli adempimenti consentirà di vagliare eventuali misure volte all'applicazione dell'informatizzazione in ulteriori processi, ove possibile.
Soggetti responsabili:	Tutti i Responsabili dei Servizi.
Termine:	Indicazione dell'avvenuto adempimento in occasione della reportistica finale relativa al P.E.G. ed al Piano delle <i>performance</i> 2014.
Note:	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.

SCHEMA MISURA M04
ACCESSO TELEMATICO A DATI, DOCUMENTI E PROCEDIMENTI

Rappresenta una misura trasversale particolarmente efficace, dal momento che consente l'apertura dell'Amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza.

Normativa di riferimento:	D.Lgs. 82/2005; art. 1, commi 29 e 30, Legge n. 190/2012; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).
Azioni da intraprendere:	Con l'obiettivo di giungere alla maggiore diffusione possibile dell'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti, entro la scadenza del primo aggiornamento del Piano tutti i Responsabili dei Servizi sono chiamati a relazionare al R.P.C. con riguardo all'esistenza di tale strumento nei rispettivi settori e alla possibilità di ampliarne/introdurne l'utilizzo.
Soggetti responsabili:	Tutti i Responsabili dei Servizi.
Termine:	Indicazione dell'avvenuto adempimento in occasione della reportistica finale relativa al P.E.G. ed al Piano delle <i>performance</i> 2014.
Note:	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.

SCHEMA MISURA M05
MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI

Dal combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett. d) e comma 28 della Legge 190/2012 e dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, deriva l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti, provvedendo altresì all'eliminazione di eventuali anomalie. I risultati del monitoraggio periodico devono essere pubblicati e resi consultabili nel sito web istituzionale.

Normativa di riferimento	Art. 1, commi 9, lett. d) e 28, Legge 190/2012; art. 24, comma 2, del D.Lgs. 33/2013; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).
Azioni da intraprendere:	Quanto agli obblighi di pubblicazione, si rimanda al Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità. (P.T.T.I.), adottato contestualmente al presente Piano. Nel caso di mancato report su monitoraggio dei termini procedurali, il R.T.I., anche in qualità di R.P.C., provvederà all'adozione dei provvedimenti di competenza. Laddove la reportistica pubblicata evidenzia uno scostamento del rispetto dei termini procedurali uguale o superiore al 10% sul totale dei processi trattati, il Responsabile del Servizio interessato dovrà relazionare al R.P.C., indicando le motivazioni dello scostamento.
Soggetti responsabili:	Tutti i Responsabili dei Servizi, R.T.I.
Termine:	In prima applicazione, in occasione della reportistica finale relativa al P.E.G. ed al Piano delle <i>performance</i> 2014, quindi annualmente con la medesima scadenza.
Note:	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.

SCHEDA MISURA M06

MONITORAGGIO DEI COMPORTAMENTI IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI

L'articolo 1, comma 9, lett. e) della Legge 190/2012 prevede l'obbligo di monitorare i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione, erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto d'interesse tipizzate dall'articolo 6 del D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché quelle in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza" secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo Decreto.

Normativa di riferimento:	Art. 1, comma 9, lett. e), Legge 190/2012; artt. 6 e 7 D.P.R. 62/2013; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).
Azioni da intraprendere:	Nel caso si verifichino le ipotesi di cui sopra, la segnalazione del conflitto da parte del dipendente deve essere scritta e indirizzata al Responsabile del Servizio in cui il dipendente è inquadrato. Il Responsabile del Servizio, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizzi un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa. Egli deve rispondere per iscritto al dipendente che ha effettuato la segnalazione, sollevandolo dall'incarico, oppure motivando le ragioni che gli consentono comunque l'espletamento dell'attività. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, lo stesso dovrà essere affidato dal Responsabile del Servizio ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Responsabile medesimo dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi lo stesso Responsabile, a valutare le iniziative da assumere sarà il R.P.C.. Nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi un collaboratore a qualsiasi titolo, questi ne darà comunicazione al Responsabile del Servizio committente l'incarico. Gli eventuali casi e le soluzioni adottate dovranno essere evidenziati annualmente in occasione della reportistica finale relativa al P.E.G. ed al Piano delle <i>performance</i>.
Soggetti responsabili:	Tutti i Responsabili dei Servizi e tutti i dipendenti.
Termine:	In prima applicazione, in occasione della reportistica finale relativa al P.E.G. ed al Piano delle <i>performance</i> 2014, quindi annualmente con la medesima scadenza.
Note:	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.

SCHEDA MISURA M07

MECCANISMI DI CONTROLLO NELLA FORMAZIONE DELLE
DECISIONI DEI PROCEDIMENTI A RISCHIO

L'articolo 1, comma 9, lett. b) della Legge 190/2012 prevede, per le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, l'attivazione di idonei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire detto rischio.

Normativa di riferimento:	Art. 1, comma 9, lett. b), Legge 190/2012; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).
Azioni da intraprendere:	Tutti i Responsabili dei Servizi sono chiamati a relazionare al R.P.C circa la possibilità di introdurre l'intervento organizzativo di cui sopra.
Soggetti responsabili:	Tutti i Responsabili dei Servizi.
Termine:	Indicazione dell'avvenuto adempimento in occasione della reportistica finale relativa al P.E.G. ed al Piano delle <i>performance</i> 2014.
Note:	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.

SCHEDA MISURA M08
INCONFERIBILITÀ INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI E
INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE

Normativa di riferimento:	Decreto Legislativo 39/2013; Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).
Azioni da intraprendere:	Autocertificazione da parte del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi, all'atto del conferimento dell'incarico, circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal Decreto citato. Successivamente, dichiarazione annuale nel corso dell'incarico sulla insussistenza delle cause di incompatibilità. Il Responsabile del Servizio Amministrativo e Affari Generali cura l'acquisizione annuale delle autocertificazioni.
Soggetti responsabili:	Responsabile del Servizio Amministrativo e Affari Generali (nel quale è incardinata la funzione di gestione del Personale); Tutti i Responsabili dei Servizi.
Termine:	Annualmente, a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico.
Note:	Misura comune ai seguenti incarichi: Segretario Comunale, Responsabili dei Servizi. Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.

SCHEMA MISURA M09
INCARICHI D'UFFICIO, ATTIVITÀ ED INCARICHI
EXTRA - ISTITUZIONALI VIETATI AI DIPENDENTI

L'articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 prevede che “... con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2”.

Normativa di riferimento:	Art. 53, comma 3-bis, D.Lgs 165/2001; art. 1, comma 58-bis, Legge 662/1996; Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).
Azioni da intraprendere:	Verifica della corrispondenza dei Regolamenti del Comune con la normativa sopra citata e, se necessario, loro adeguamento.
Soggetti responsabili:	Responsabile del Servizio Amministrativo e Affari Generali (nel quale è incardinata la funzione di gestione del Personale).
Termine:	Indicazione avvenuto adempimento in occasione della reportistica finale relativa al P.E.G. ed al Piano delle <i>performance</i> 2014.
Note:	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.

SCHEDA MISURA M10

FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI

L'articolo 35-bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge 190/2012 prevede che, al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, *“Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale:*

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”.

Normativa di riferimento:	Art. 35-bis del D.Lgs 165/2001; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).
Azioni da intraprendere:	Obbligo di autocertificazione circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa citata per: a) membri commissione; b) Segretario Comunale e responsabili dei processi operanti nelle aree di rischio individuate dal presente Piano, appartenenti alla categoria giuridica “C” Titolari di Posizione Organizzativa.
Soggetti responsabili:	Segretario Comunale e Responsabili dei Servizi interessati all'organizzazione di commissioni; Responsabile del Servizio Amministrativo e Affari Generali (nel quale è incardinata la funzione di gestione del Personale) per l'acquisizione delle autocertificazioni.
Termine:	In prima applicazione in occasione della reportistica finale relativa al P.E.G. ed al Piano delle <i>performance</i> 2014, quindi annualmente con la medesima scadenza.
Note	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.

SCHEMA MISURA M11

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS)

L'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001 prevede che: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

Normativa di riferimento:	Art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).
Azioni da intraprendere:	Nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, prevedere obbligo di autocertificazione, da parte delle ditte interessate, circa il fatto di non avere stipulato rapporti di collaborazione/lavoro dipendente con i soggetti individuati con la precitata norma.
Soggetti responsabili:	Responsabili dei Servizi interessati alle procedure di affidamento di cui sopra.
Termine:	In prima applicazione in occasione della reportistica finale relativa al P.E.G. ed al Piano delle <i>performance</i> 2014, quindi annualmente con la medesima scadenza.
Note:	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.

SCHEDA MISURA M12

WHISTLEBLOWING

L'articolo 54-bis del D.Lgs. 165/2001 ("Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti") prevede che: *"1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.*

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'inculpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".

Il *whistleblower* è colui il quale testimonia un illecito o un'irregolarità durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative e decide di segnalarlo a un soggetto che possa agire efficacemente al riguardo. Il *whistleblowing* consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano oggettivi comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse dell'Ente (e non quelle relative a soggettive lamentele personali). La segnalazione si configura essenzialmente come uno strumento preventivo dal momento che la sua funzione primaria è quella di portare all'attenzione dell'Organismo preposto i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza. Per assicurare tempestività di intervento ed evitare la divulgazione incontrollata di segnalazioni potenzialmente lesive per l'immagine dell'Ente è preferibile che sia preposto a ricevere le segnalazioni un Organo o una persona interna.

Normativa di riferimento:	Art. 54-bis D.Lgs. 165/2001; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).
Azioni da intraprendere:	Predisposizione di atti/regolamenti idonei ad individuare il soggetto competente a ricevere le segnalazioni e trattarle secondo criteri di riservatezza.
Soggetti responsabili:	Segretario Comunale.
Termine:	Indicazione dell'avvenuto adempimento in occasione della reportistica finale relativa al P.E.G. ed al Piano delle <i>performance</i> 2014.
Note:	Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.

SCHEMA MISURA M13
PATTI DI INTEGRITÀ

L'articolo 1, comma 17, della Legge 190/2012 prevede che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

I patti di integrità e i protocolli di legalità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'A.V.C.P., con Determinazione n. 4 del 2012, si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che *“mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Consiglio di Stato, 9 settembre 2011, n. 5066)”*.

Normativa di riferimento:	Articolo 1, comma 17, della Legge 190/2012; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).
Azioni da intraprendere:	Relazionare al R.P.C. con riguardo al protocollo di legalità in essere ed alla fattibilità e tempistica di una possibile estensione di applicazione del protocollo anzidetto ad altri processi, nonché all'introduzione di nuovi patti di integrità/legalità.
Soggetti responsabili:	Responsabili dei Servizi interessati alle procedure di affidamento.
Termine:	In occasione della reportistica finale relativa al P.E.G. ed al Piano delle performance 2014.
Note	Misura specifica per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, con riferimento a tutti i livelli di rischio.

SCHEDA MISURA M14 (A e B)
FORMAZIONE

La Legge 190/2012 prevede che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

La formazione in tema di anticorruzione prevede uno stretto collegamento tra il Piano Triennale di Formazione e il P.T.P.C.

Il presente Piano individua i seguenti livelli di formazione:

- formazione base (codice identificativo M14A): destinata al personale che opera nelle aree individuate come a rischio dal presente Piano. È finalizzata ad una sensibilizzazione generale sulle tematiche dell'etica e della legalità (anche con riferimento ai Codici di comportamento). Viene impartita mediante appositi seminari destinati ai Responsabili dei Servizi che, a propria volta, provvederanno alla formazione *in house* del restante personale.
- formazione tecnica (codice identificativo M14B): destinata ai Responsabili dei Servizi che operano nelle aree con processi classificati dal presente Piano a rischio medio, alto e altissimo. Viene impartita al personale sopra indicato mediante appositi corsi anche su tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto.

Ai nuovi assunti o a chi, mediante procedure di mobilità interna, entri a far parte di un nuovo Servizio, deve essere garantito il livello di formazione base (M14A), mediante affiancamento di personale esperto interno (tutoraggio).

Normativa di riferimento:	Articolo 1, commi 5 lett. b), 8, 10 lett. c, 11, Legge 190/2012; art. 7-bis del D.Lgs. 165/2001; D.P.R. 70/2013; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).
Azioni da intraprendere:	Inserimento nel Piano Triennale di Formazione di specifica formazione in tema di anticorruzione secondo i livelli sopra indicati.
Soggetti responsabili:	Responsabile del Servizio Amministrativo e Affari Generali (nel quale è incardinata la funzione di gestione del Personale) per adempimenti relativi al Piano della Formazione. Tutti i Responsabili dei Servizi per formazione interna ai rispettivi settori.
Termine:	Indicazione dell'avvenuto adempimento in occasione della reportistica finale relativa al P.E.G. ed al Piano delle <i>performance</i> 2014.
Note	Misura M14A comune a tutti i livelli di rischio; misura M14B per livelli di rischi medio, alto, altissimo.

SCHEDA MISURA M15

ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE

Per gli impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative legate alla ridotta disponibilità di risorse umane, alla frammentazione in vari settori di competenza, alla necessità di non intaccare i livelli di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa dell'Ente, retta su principi di specifiche competenze maturate negli anni, non fungibili e trasferibili ad altri dipendenti dello stesso Ente Locale con il rischio probabile di procurare danni d'immagine e patrimoniali, non si ritiene sussistano le condizioni per procedere alla rotazione del personale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione, di cui al presente P.T.P.C..

Nei procedimenti e/o processi che rivestono un elevato rischio di corruzione e per il quali emergano criticità, anche se solo potenziali, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può individuare un dipendente comunale o un Responsabile di Servizio da affiancare al Responsabile del procedimento o al Responsabile di Servizio competente.

Stante, pertanto, l'impossibilità oggettiva per l'Ente di attivare la rotazione del personale in questione, l'attività di controllo delle Posizioni Organizzative dovrà essere incrementata.

Normativa di riferimento:	Articolo 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b), Legge 190/2012; art. 16, comma 1, lett. l-quater, D.Lgs 165/2001; Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).
Azioni da intraprendere:	Monitoraggio da parte dei Responsabili dei Servizi, Titolari di Posizioni Organizzative.
Soggetti responsabili:	Tutti i Responsabili dei Servizi.
Termine:	Indicazione dell'avvenuto adempimento in occasione della reportistica finale relativa al P.E.G. ed al Piano delle <i>performance</i> 2014.
Note:	Misura specifica per il livello di rischio classificato dal presente Piano come "altissimo (critico)".

SCHEMA MISURA M16

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE

Nell'ambito della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione, è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza.

A tal fine, una prima azione consiste nel diffondere i contenuti del presente Piano mediante pubblicazione nel sito web istituzionale per la consultazione *on line* da parte di soggetti portatori di interessi, sia singoli individui che organismi collettivi, ed eventuali loro osservazioni.

Normativa di riferimento:	Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).
Azioni da intraprendere:	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di avviso relativo alla predisposizione del Piano, nonché dell'aggiornamento annuale. Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente del Piano, nonché dell'aggiornamento annuale.
Soggetti responsabili:	R.P.C.
Termine:	All'atto dell'approvazione del Piano Triennale da parte dell'Organo di indirizzo politico, che avviene entro il 31 gennaio di ciascun anno.

SCHEDA MISURA M17

MONITORAGGIO SUI MODELLI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN ENTI PUBBLICI VIGILATI ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO PARTECIPATI

Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge 190/2012, gli enti pubblici vigilati dal Comune e gli enti di diritto privato in controllo pubblico ai quali partecipa il Comune, sono tenuti ad introdurre adeguate misure organizzative e gestionali.

Qualora questi enti si siano già dotati di modelli di organizzazione e gestione del rischio ai sensi del D.Lgs. 231/2001, possono adattarli alle previsioni normative della Legge 190/2012.

Gli enti in premessa devono nominare un Responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione.

Il Responsabile suddetto deve vigilare affinché non si verifichino casi di *pantouflage* riferiti a ex dipendenti del Comune di Alagna.

Normativa di riferimento:	D.Lgs 39/2013; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).
Azioni da intraprendere:	Monitoraggio dell'avvenuta adozione del Piano anticorruzione e della nomina del relativo Responsabile da parte degli enti pubblici vigilati dal Comune e degli enti di diritto privato in controllo pubblico ai quali partecipa il Comune. Acquisizione di dichiarazioni attestanti le verifiche effettuate dagli enti di cui sopra in tema di <i>pantouflage</i> .
Soggetti responsabili:	Il Responsabile del Servizio Finanziario - demografico.
Termine:	in prima applicazione in occasione della reportistica finale relativa al P.E.G. ed al Piano delle <i>performance</i> 2014, quindi annualmente con la medesima scadenza.

IL MONITORAGGIO E LE AZIONI DI RISPOSTA

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, finalizzata alla verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate e, quindi, alla successiva messa in atto di eventuali ulteriori strategie di prevenzione.

Essa è attuata dagli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio, in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge 190/2012, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, redige una relazione sull'attività svolta nell'ambito della prevenzione e contrasto della corruzione e la trasmette all'Organo di indirizzo politico.

Qualora il suddetto Organo lo richieda oppure il Responsabile stesso lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce direttamente sull'attività svolta.

La relazione viene trasmessa all'Organo di indirizzo politico e pubblicata sul sito web dell'Ente.

Tale documento dovrà contenere:

- 1) la reportistica delle misure anticorruzione come rilevata nel processo di *performance* (e, quindi, quelle attuate nell'anno precedente);
- 2) le considerazioni ed eventuali proposte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione sull'efficacia delle previsioni del P.T.P.C., incluse eventuali proposte di modifica.

Le misure di prevenzione di cui al presente Piano costituiscono obiettivi del piano della *performance*. Le stesse verranno traslate nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e le verifiche dell'avvenuto adempimento avverranno in occasione della reportistica finale del P.E.G. medesimo.

Ciò significa che al 15 dicembre 2014 non saranno disponibili i dati di riscontro riferiti all'anno in corso. A regime, la relazione prevista per metà dicembre di ogni anno riporterà i dati relativi al penultimo anno.

Si evidenzia questo sfasamento dei tempi rispetto alla reportistica relativa alla *performance* dovuto al mancato coordinamento delle disposizioni di legge.

Anche le misure relative al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità saranno inserite nel P.E.G., con relativa reportistica che coinvolge il R.P.C. nonché il N.d.V..

Poiché il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che il P.T.P.C. riporti le iniziative e le misure intraprese per la prevenzione durante l'anno 2013, si precisa che, nel corso del predetto anno 2013, l'attività svolta a riguardo si è concretizzata nei seguenti adempimenti:

- individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 14.3.2013) e del Responsabile della Trasparenza (Deliberazione del Sindaco n. 57 del 7.11.2013);
- formazione specifica del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- avvio formazione dei Responsabili dei Servizi, Titolari di Posizione Organizzativa;
- indagine pubblica di *customer satisfaction*;
- attuazione misure di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013;
- approvazione Codice di Comportamento Integrativo con deliberazione del Sindaco n. 78 del 31.12.2013;
- predisposizione del presente Piano e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità a cura del Responsabile della Trasparenza.

LE RESPONSABILITÀ

A fronte delle prerogative attribuite, sono previste corrispondenti responsabilità per il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

In particolare, l'articolo 1 della Legge n. 190/2012:

- al comma 8 stabilisce che “la mancata predisposizione del Piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”;
- al comma 12 prevede che, in caso di commissione all'interno dell'Amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il R.P.C. risponde per responsabilità dirigenziale, sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della Pubblica Amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso, nonché di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 1;
- al comma 14, individua inoltre un'ulteriore ipotesi di responsabilità dirigenziale nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano nonché, in presenza delle medesime circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare per omesso controllo.

Specifiche corrispondenti responsabilità sono previste a carico del Responsabile della Trasparenza e dei Titolari di Posizione Organizzativa (negli Enti privi di Dirigenza), con riferimento agli obblighi posti dalla normativa in materia di trasparenza. In particolare:

- l'articolo 1, comma 33, della Legge 190/2012 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 198/2009 e va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 165/2001. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei Responsabili dei Servizi;
- l'articolo 46, comma 1, del Decreto Legislativo 33/2013 prevede che “*l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei Responsabili*”.

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione trasfuse nel presente P.T.P.C. devono essere rispettate da tutti i dipendenti (in capo ai quali sussiste una specifica responsabilità per violazione delle misure di prevenzione), compresi i Dirigenti (e, laddove assenti, dei Titolari di Posizione Organizzativa ad essi equiparati).

L'articolo 1, comma 14, della Legge 190/2012 dispone infatti che “*La violazione, da parte dei dipendenti dell'Amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare*”.

Con particolare riferimento ai Dirigenti (e figure equiparate), a detta responsabilità disciplinare si aggiunge quella dirigenziale.

